Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Puglia

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, giovedì 30 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(4668)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1981, n. **390.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato fino ad un massimo di sei mesi »;

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al novanta per cento con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato »;

All'articolo 2, *la cifra*: « 40 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 48 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 24 luglio 1981, n. **391.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto

articolo, anzichè per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima ».

All'articolo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo ».

All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

« E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 24 luglio 1981, n. 392.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico 1981-82, nella provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarità sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto »;

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 »;

All'articolo 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« I posti debbono essere reperiti entro il 31 agosto. Dopo tale data non sono consentite nuove procedure di reperimento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Santadi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Santadi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santadi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta particolari aspetti orografici e floristici, presentandosi come un quadro naturale di grande rilievo che si inserisce con tutta la sua suggestività nel più ampio quadro ambientale e naturale del Sulcis sud-orientale col quale forma una veduta d'insieme inscindibile. Parte interessantissima, per gli aspetti curiosi che assume il granito, è la zona di Punta Sebera a quota 970 (al confine fra Uta, Teulada e Domus De Maria) dove compaiono tipici esempi di erosione colonnare. La vegetazione della zona si presenta abbastanza varia con esemplari di Lecceta Chiusa con intreccio di Lianose e diverse tipologie di macchia mediterranea nei suoi diversi stadi dinamici. Nella parte ovest della zona proposta per il vincolo incontriamo la foresta di S. Pantaleo ricca di corsi d'acqua (tra i più grossi Rio Is Castangias e il Rio Maxias) e circondata da alte cime; qui la foresta si presenta in tutto il suo arcaico splendore, con fusti di ogni età, che si affollano lasciando sotto di se un'ombra a volte impenetrabile. In altre zone, la foresta si presenta come un tappeto compatto di eriche, cisti, corbezzoli, spinosissima calicotome, lillastri, lentischi, tale che in alcuni punti è impossibile penetrarvi. Ma tutta la zona, in se stessa, si presenta come una meraviglia vegetale e costituisce di diritto il più tipico paesaggio della Sardegna, offrendosi alla vista come un quadro naturale di grande rilievo e suggestività;

Decreta:

La zona sita nel comune di Santadi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio del confine comunale tra Nuxis e Santadi con la quota 700, si percorre la suddetta quota sino ad incrociare il Riu S'Ega e Is Ampinus, che si discende verso sud sino alla strada poderale che porta verso Arcu Su Caminu a quota 207, incrociando la strada provinciale Santadi-Pantaleo.

Si percorre la strada provinciale verso sud-est sino alla strada che porta alla chiesa di Pantaleo; si percorre questa ultima strada in direzione sud-est sino all'incrocio col canale Lurdagu Arrubiu, che si risale sino alla quota 600.

Si percorre la quota 600 passando per Arcu S'Ollioni, sino al Riu Perdu Mannu, dove si discende verso Punta Cappiglia lungo l'acquedotto, sino ad incrociare il confine comunale con Teulada.

Si segue poi tale confine in direzione est, sino a Punta Sebera, dove si incrocia il limite di comune con Pula, che si segue in direzione nord-nord est sino a Punta Matta Sola, dove si incrocia il confine con Villa S. Pietro.

Si percorre tale confine sino a Monte Mannu all'incrocio con il limite comunale di Assemini, che si segue fino al confine con Nuxis sul Monte Sa Mirra e si percorre tale confine verso sud-ovest, passando per Monte Triccu sino ad incrociare la quota 700.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Santadi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati della sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note n. 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici,

artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis, sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini - decreto ministeriale 9 maggio 1975 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI SANTADI.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio del confine comunale tra Nuxis e Santadi con la quota 700, si percorre la suddetta quota sino ad incrociare il Riu S'Ega e Is Ampinus, che si discende verso sud sino alla strada poderale che porta verso Arcu Su Caminu a quota 207, incrociando la strada provinciale Santadi-Pantaleo. Si percorre la strada provinciale verso sud-est sino alla strada che porta alla chiesa di Pantaleo; si percorre questa ultima strada in direzione sud-est sino all'incrocio col canale Lurdagu Arrubi, che si risale sino alla quota 600. Si percorre la quota 600 passando per Arcu S'Ollioni, sino a Riu Perdu Mannu, dove si discende verso Punta Cappiglia lungo l'acquedotto, sino ad incrociare il confine comunale con Teulada. Si segue poi tale confine in direzione est, sino a Punta Sebera, dove s'incrocia il limite di comune con Pula, che si segue in direzione nord-nord est sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine con Villa S. Pietro. Si percorre tale confine fino a Monte Mannu, all'incrocio col limite comunale di Assemini, che si segue fino al confine con Nuxis sul Monte Sa Mirra e si percorre tale confine verso sud-ovest, passando per Monte Triccu sino ad incrociare la quota 700.

(*Omissis*).

(4076)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia, nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. con sede in Milano, Corso Italia n. 23, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia, nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4571)

DECRETO 18 giugno 1981.

Approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una « clausola di rivalutazione delle prestazioni » integrativa delle condizioni di polizza, approvata con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 31 dicembre 1970;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni », integrativa delle condizioni di polizza approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 23 aprile 1956 e 31 dicembre 1970, presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4524)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 settembre 1980, 26 gennaio 1981 e 16 aprile 1981 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, comma sesto, lettera *b*), 19, punto 14), art. 32, comma quarto, 48, lettere *f*), *m*) e *z*), 51, comma terzo, 52, commi primo e secondo, 55, ultimo comma, 57, comma primo, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), 57, comma secondo, e 58, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, comma sesto, lettera *b*). — Non possono essere nominati soci:

(*Omissis*).

b) i dipendenti della Cassa o di qualsiasi altro istituto di credito in servizio.

Art. 19, punto 14). — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a lire diecimilioni o durata superiore ad anni nove.

Art. 32, comma quarto. — Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione puo eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che debbono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48, lettere *f*), *m*) e *z*). — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ed enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giuste istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 51, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52, commi primo e secondo. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57, comma primo, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*). — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali.

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente tredici per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente uno per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente quattro per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente due per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente venti per cento ed otto per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 57, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il quaranta per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 58, lettera *e*). — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli ed accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma, devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord (NAOS), con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

Il 29 giugno 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 964 del 29 novembre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, ha avuto luogo a Ginevra, presso il Segretario generale dell'Organizzazione metereologica mondiale, il deposito dello strumento di adesione dell'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord (NAOS), con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

L'accordo entrerà in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 16, par. 2, il 1° agosto 1981.

(4547)

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Emilio Fantozzi, agente consolare onorario in Piura (Perù), con circoscrizione i dipartimenti di Piura, Tumbes e Lambayeque, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercìti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lima;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Antonio Tassara De Michelis, console onorario in Callao (Perù), con circoscrizione la provincia del Callao, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lima;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Juan Pablo Canepa, agente consolare onorario a Tacna (Perù), con circoscrizione il dipartimento di Tacna, oltre allo adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lima;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1981 è stato stabilito che il sig. Luigi Alberto Pinasco, agente consolare onorario ad Iquitos, con circoscrizione il dipartimento di Loreto, oltre allo adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciti le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lima;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4325)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 mod. 241 D.P. — Data: 11 settembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Borghese Assunta ved. Iacono, nata a Napoli il 28 febbraio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 23 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,95	1213,95	1213,90	1213,95	1214 —	1215,50	1214,05	1213,95	1213,95	1213,95
Dollaro canadase	998,25	998,25	999 —	998,25	998,70	998,30	998,75	998,25	998,25	998,25
Marco germanico	497,41	497,41	497,90	497,41	497,35	498 —	497,395	497,41	497,41	497,40
Fiorino olandese	446,60	446,60	447 —	446,60	446,75	446,70	446,62	446,60	446,60	446,60
Franco belga	30,41	30,41	30,40	30,41	30,38	30,42	30,419	30,41	30,41	30,40
Franco francese	208,72	208,72	208,50	208,72	208,80	208,70	208,76	208,72	208,72	208,70
Lira sterlina	2254,70	2254,70	2259,50	2254,70	2257 —	2255 —	2255,25	2254,70	2254,70	2254,70
Lira irlandese	1812,50	1812,50	1818 —	1812,50	1820 —	—	1815 —	1812,50	1812,50	—
Corona danese	159 —	159 —	158,70	159 —	158,70	159,30	158,73	159 —	159 —	159 —
Corona norvegese	198,22	198,22	198,75	198,22	198,60	199,35	198,29	198,22	198,22	198,20
Corona svedese	233,33	233,33	233,50	233,33	233,40	234,35	233,36	233,33	233,33	233,30
Franco svizzero	576,80	576,80	578 —	576,80	577,40	575,75	577,06	576,80	576,80	576,80
Scellino austriaco	70,618	70,618	70,75	70,618	70,73	70,65	70,69	70,618	70,618	70,60
Escudo portoghese	18,78	18,78	18,73	18,78	18,70	18,50	18,90	18,78	18,78	18,77
Peseta spagnola	12,37	12,37	12,40	12,37	12,40	12,75	12,39	12,37	12,37	12,36
Yen giapponese	5,185	5,185	5,19	5,185	5,18	5,16	5,19	5,185	5,185	5,18

Media dei titoli del 23 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,950
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,425
» 5,50% » » 1968-83	85,200
» 5,50% » » 1969-84	81,875
» 6% » » 1970-85	78,050
» 6% » » 1971-86	70,825
» 6% » » 1972-87	71,500
» 9% » » 1975-90	71,225
» 9% » » 1976-91	72,875
» 10% » » 1977-92	80,15
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	84,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	98,925
» » » » 1- 1-1980/82	99,275
» » » » 1- 3-1980/82	98,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	97,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	97,625
» » » » 1-10-1979/82	96,750
» » » » 1-10-1980/82	96,950
» » » » 1-12-1980/82	96,950
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,100
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,825
» » » 12% 1- 4-1982	94,950
» » » 15% 1- 1-1983	94,425
» » » 12% 1-10-1983	86,250
» » » 12% 1- 1-1984	85,350
» » » 12% 1- 4-1984	84,375
» » » 12% 1-10-1984	83,525
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1214 —
Dollaro canadese	998,50
Marco germanico	497,402
Fiorino olandese	446,61
Franco belga	30,414
Franco francese	208,74
Lira sterlina	2254,975
Lira irlandese	1813,75
Corona danese	158,865
Corona norvegese	198,255
Corona svedese	233,354
Franco svizzero	576,93
Scellino austriaco	70,654
Escudo portoghese	18,84
Peseta spagnola	12,38
Yen giapponese	5,187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi e deformazione dei relativi punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto l'annullamento dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi e la deformazione dei relativi punzoni già assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, decadute ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Asti:

« 10-AT »: Elia Enrico, in Canelli;

Provincia di Firenze:

« 662-FI » Gioiello su misura S.r.l. ex U.P.D.J, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 359 MI »: Pietra Lino, in Milano;

Provincia di Palermo:

« 109-PA »: Arena Franco, in Palermo (la ditta controindicata non ha mai avuto in possesso punzoni del tipo indicato dal suddetto regolamento).

(4327)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione della autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 26 giugno 1981 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio delle specialità medicinali sottospecificate:

« Aceina » compresse, registrata al n. 11054, a nome della I.C.B. - Industria chimica biologica S.p.a., in Genova, via Tanini n. 37 D. (Decreto di sospensione n. 37/S);

« Katagrip » supposte per adulti e bambini, registrata rispettivamente ai numeri 9645/A e 9645/A-1, a nome della società Laboratorio di terapia sperimentale del prof. A. Bruschettini, ora Bruschettini S.r.l., in Genova, via Isonzo n. 6 (decreto di sospensione n. 39/S).

(4507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 191, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare a:

Florio Pasquale, nato a Castellabate (Salerno) il 7 settembre 1938, appuntato di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del raggruppamento di Napoli;

Perrotta Salvatore, nato a Napoli il 22 marzo 1955, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del raggruppamento di Napoli;

Belsito Francesco, nato ad Angri (Salerno) il 3 marzo 1951, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del raggruppamento di Napoli,

con la seguente motivazione per ciascuno di essi:

« Componente di equipaggio automontato, venuto a conoscenza, via radio, che quattro terroristi, resisi poco prima responsabili dell'assassinio di esponente politico, stavano per dileguarsi a bordo di autovettura rubata sul luogo del delitto, riusciva con felice intuito ad intercettare l'auto in fuga. Dopo spericolato ed estenuante inseguimento per le vie cittadine, nonostante la disperata reazione dei criminali che lanciavano al suo indirizzo una bomba a mano, riusciva, facendo uso delle armi in dotazione, a bloccare i fuggitivi che, immobilizzati e disarmati, venivano catturati. Nella circostanza dimostrava eccezionale coraggio ed elevata capacità professionale ». — Napoli, 19 maggio 1980.

(4574)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della soc. cooperativa « L'Isola dei Ciurli », in Terracina, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1981 è stata disposta la sostituzione del dott. Beniamino Porfini, membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Isola dei Ciurli » a r.l., in Terracina (Latina), nella persona del dott. Dante Pelosi.

(4533)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pero

Con deliberazione della giunta regionale 2 giugno 1981, n. 7885, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pero (Milano) adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 1979, n. 51.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 31 marzo 1980, n. 22.

(4492)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Villa Carcina e Magnacavallo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 maggio 1981, n. 7698: comune di Villa Carcina (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 39);

deliberazione 2 giugno 1981, n. 7886: comune di Magnacavallo (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 gennaio 1981, n. 10).

(4493)

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Vione

Con deliberazione della giunta regionale 26 maggio 1981, n. 7714, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la deliberazione di giunta regionale 14 giugno 1978, n. 16679, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Vione (Brescia).

(4494)

Varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni di Mandello Lario e Caponago

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati:

decreto 4 giugno 1981, n. 927: comune di Mandello Lario (Como);

decreto 27 maggio 1981, n. 925: comune di Caponago (Milano).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4495)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 1° luglio 1981, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.28 (scadenza 30 settembre 1981).

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.35 (scadenza 31 ottobre 1981).

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 203.6.26 (scadenza 31 agosto 1981).

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(4548)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale n.* 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato			
Basile Alda, nata a Cosenza il 12 ottobre 1943	punti	100	su 100
Besozzi Marco, nato a Milano il 3 ottobre 1948	»	100	»
Botto Adelina, nata Varazze il 10 ottobre 1947	»	100	»
Cavalleri Mario, nato a Seriate il 6 maggio 1946	»	100	»
Ciollaro Giuliana, nata a Napoli il 9 novembre 1944	»	100	»
Della Giustina Lorenza, nata a Pescantina il 5 febbraio 1947	»	100	»
De Martini Renato, nato a Napoli il 28 febbraio 1949	»	100	»
Melzi d'Eril Gianlodovico, nato a Venezia il 21 maggio 1942	»	100	»
Poncini Loredana, nata a Chieri il 13 marzo 1943	»	100	»
Potenza Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 26 giugno 1949	»	100	»
Sanguedolce Elio Renato Tullio, nato a Foggia il 10 febbraio 1937	punti	100	su 100
Dadone Gian Franco, nato ad Alba il 24 febbraio 1943	»	98	»
De Francesco Daniela, nata a Busto Arsizio il 24 gennaio 1949	»	98	»
Di Franco Pietro, nato ad Ostiglia il 7 ottobre 1942	»	98	»
Minetti Franca, nata a Genova il 16 aprile 1947	»	98	»
Panio Rocco, nato a San Giorgio Lucano il 2 maggio 1949	»	98	»
Pirali Franco, nato a Busto Arsizio il 6 giugno 1947	»	98	»
Poncini Danilo, nato a Torino il 24 settembre 1946	»	98	»
Toppino Mario, nato ad Alba il 22 ottobre 1947	»	98	»
Tronci Mirella, nata a Milano il 23 luglio 1949	»	98	»
Casolari Chiara, nata a Modena il 30 aprile 1947	»	97	»
Mazzuca Augusto, nato a Roma il 5 dicembre 1947	»	97	»
Iommi Luciano, nato a Zapala il 15 ottobre 1949	»	96	»
Massegnan Sergio, nato a S. Bonifacio il 13 luglio 1943	»	96	»
Baldini Giancarlo, nato a Ivrea il 7 maggio 1947	»	95	»
Cenci Anna Maria, nata a Fianona il 19 gennaio 1948	»	95	»
Civerra Maria Luisa, nata a Campobasso il 23 gennaio 1947	»	95	»
Fodale Anna Maria, nata a Mistretta il 3 giugno 1948	»	95	»
Peluffo M. Gabriella, nata ad Altare il 4 gennaio 1943	»	95	»
Quinzii Giuseppe, nato a S. Felice del Molise il 27 aprile 1945	»	95	»
Stefanini Renzo, nato a Riccione il 5 luglio 1946	»	95	»
Varrassi Serafino, nato a Collepietro il 26 luglio 1945	»	95	»
Caraccio Walter, nato ad Alessandria il 14 maggio 1947	»	94	»
Cultrera Francesco, nato a Rosolini il 18 febbraio 1945	»	94	»
Consolaro Agostino, nato a Milano il 15 gennaio 1942	»	93	»
Vallera Miranda, nata a Pratola Peligna il 12 agosto 1948	»	93	»
Casadei Maldini Mario, nato a Forlimpopoli il 22 maggio 1946	»	92	»
Frigieri Giuliana, nata a Modena il 28 agosto 1948	»	92	»
Rossi Benedetto, nato a Caserta Mezzano il 14 maggio 1945	»	92	»
Toma Piero Maria, nato a Lecce il 16 settembre 1947	»	92	»
Barabino Agnese Alba, nata a Marsala il 29 settembre 1944	»	90	»
Finocchiaro Carmela, nata ad Acicatena il 10 febbraio 1948	»	90	»
Neri Giuseppe, nato ad Adrano l'11 luglio 1947	»	90	»
Nicoletti Lidia, nata a Caltanissetta il 24 maggio 1947	»	90	»
Vasapollo Ignazio, nato a Vibo Valentia il 28 agosto 1949	»	90	»
Vincenzi M. Luisa, nata a Pistoia il 23 dicembre 1946	»	90	»
Bordignon Vasco Antonio, nato a Bassano del Grappa il 22 luglio 1946	»	88	»
Cascone Enza Maria, nata a Vittoria il 25 settembre 1948	»	88	»
Gherardi Canzio, nato a Castel S. Giovanni il 1° aprile 1943	»	88	»

Lombardo Corradina, nata a Pachino il 1° dicembre 1938	punti	88	su 100
Martinazzoli Faustino, nato a Capodimonte il 21 giugno 1944	»	88	»
Bacchi Rosalia, nata a S. Ninfa l'11 maggio 1947	»	87	»
Cera Gennaro, nato a San Marco in Lamis il 23 settembre 1948	»	87	»
Lombardo Saverio, nato a Paternò il 29 aprile 1931	»	86	»
Santagati Filippo, nato a Mazzarino il 24 marzo 1948	»	86	»
Aquino Luigi, nato a Montefredane il 18 dicembre 1943	»	85	»
Balzaretti Melchiorre, nato a Mortara il 4 aprile 1940	»	85	»
Ceccarelli Paola, nata a Vignanello il 30 novembre 1947	»	85	»
Crispino Alfonso, nato a Frattaminore il 6 gennaio 1942	»	85	»
Masetti Francesco, nato a Roma il 23 agosto 1948	»	85	»
Montanari M. Grazia, nata a Ferrara il 28 agosto 1938	»	85	»
Querzoli Valentino, nato a Ferrara l'11 novembre 1946	»	85	»
Ierna Maria Teresa, nata a Catania il 4 maggio 1947	»	84	»
Dioguardi Cecilia, nata a Rutigliano il 20 marzo 1946	»	82	»
Nasca Santi, nato a Bagheria il 7 marzo 1943	»	82	»
Antonelli Federica, nata a Roma il 5 settembre 1948	»	80	»
Conserva Rocco, nato a Taranto il 16 maggio 1945	»	80	»
Lombardo Anna, nata a Castel S. Giorgio il 27 marzo 1945	punti	80	su 100
Manzo Antonio, nato a Pontecagnano Faiano il 24 agosto 1945	»	80	»
Galli Gian Piero, nato a Roma il 10 agosto 1945	»	78	»
Verna Corrado, nato a Chieti il 13 dicembre 1945	»	78	»
Pietrosanti Amalia Ersilia, nata a Cori il 26 febbraio 1947	»	76	»
Sommella Emma, nata a Salerno il 23 novembre 1938	»	75	»
Spampinato Riccardo, nato a Catania, il 30 gennaio 1943	»	75	»
Torcoli Donata, nata a Gardone Val Trompia il 15 ottobre 1947	»	75	»
Minardi Paola, nata a Faenza il 4 ottobre 1948	»	74	»
Brugnetta M. Luisa, nata a Rivoli il 23 gennaio 1947	»	72	»
Petrarca Osvaldo, nato a Castel di Sangro il 27 febbraio 1934	»	71	»
Gambolò Paola, nata a Cantoira il 27 aprile 1945	»	70	»
Inglese Vincenzo, nato a Santa Margherita Ligure il 19 aprile 1948	»	70	»
Petrocelli Elio, nato a Rionero Sannitico l'11 novembre 1939	»	70	»
Porreca Casimiro, nato a Casoli il 31 gennaio 1945	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3929)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1981, n. 13.

Istituzione consulta regionale per l'emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 23 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Cap. I

FINALITA' - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle sue principali attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 5 e 8 del proprio statuto, con la presente legge promuove forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo è istituita, presso la giunta regionale, la consulta regionale dell'emigrazione ed il suo comitato.

Art. 3.

La consulta è composta da:

a) tre rappresentanti della regione;

b) due rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione designati dall'ANCI regionale;

c) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere regionale che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie, scelti tra coloro che lavorano all'estero da non meno di tre anni;

d) un rappresentante di ciascuna delle cinque associazioni nazionali più rappresentative che operano continuativamente con proprie strutture da almeno due anni della Regione a favore degli emigrati;

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

f) un rappresentante delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti;

g) un rappresentante designato da ciascun consiglio scolastico provinciale.

Alla nomina dei componenti della consulta provvede la giunta regionale sulla base delle designazioni di cui sopra.

E' componente di diritto della consulta regionale dell'emigrazione l'assessore al ramo.

Il presidente viene eletto dalla consulta

Le funzioni di segretario, sono svolte da un funzionario della Regione, del settore emigrazione designato dall'assessore competente.

I componenti della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Art 4.

Il presidente della consulta, di sua iniziativa o su richiesta di 1/3 dei componenti della consulta, potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame senza diritto di voto.

Art. 5.

La consulta elegge sul suo seno un comitato composto di sei membri, escluso il presidente, con voto limitato a quattro.

Il presidente della consulta assume la presidenza del comitato facendo parte di diritto come membro.

Le funzioni di vicario sono svolte dal membro più anziano del comitato.

Art. 6.

Ai membri della consulta, per l'espletamento delle loro funzioni, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

Ai fini dell'individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro ancorchè situata all'estero.

Il trattamento di missione è altresì garantito ai membri della consulta che siano dipendenti regionali

Ai membri della consulta è corrisposto un gettone di presenza nella misura di L. 30.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Cap. II

COMPITI DELLA CONSULTA

Art. 7.

La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati per quanto attiene alle attività di loro competenza, nonchè con gli uffici, organizzazioni ed Enti operanti nel settore, fornisce notizie e propone iniziative al fine di informare la collettività lucana emigrata sui vari problemi e aspetti della vita regionale;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento e dell'intero territorio nazionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre regioni, con il Governo e con le comunità organizzate all'estero.

Art. 8.

Il comitato coordina e promuove i lavori della consulta, assumendo tutte le iniziative atte a rendere operanti le indicazioni della consulta stessa.

Mantiene i rapporti con la giunta e propone alla stessa i provvedimenti a favore degli emigrati.

Cap. III

RIMBORSO SPESE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI EMIGRATI E IMMIGRATI, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9.

Ai lavoratori lucani, emigrati all'estero da almeno due anni consecutivi o per il periodo minore in caso di malattia o invalidità contratta all'estero, che rientrano definitivamente nella Regione, e che ne facciano domanda entro 1 anno dal rientro, è concesso un contributo per il rimborso spese di viaggio, trasporto masserizie e per indennità di prima sistemazione di L. 500.000 usufruibile per una sola volta.

E' concesso un sussidio straordinario pari al costo del trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati lucani deceduti all'estero, qualunque sia il periodo di permanenza all'estero, qualora questo non faccia carico a enti o istituzioni pubbliche o private.

Art. 10.

L'erogazione dei contributi previsti dall'articolo precedente è delegata ai comuni dell'ultima residenza.

Spetta ad essi ricevere le domande degli emigrati e istruire le pratiche corredate dai relativi documenti.

Al termine di ogni trimestre i comuni presenteranno al presidente della giunta regionale, per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.

Art. 11.

Al fine di favorire l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lavoratori emigrati, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto alla assistenza l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni per facilitare il diritto allo studio.

All'erogazione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della giunta regionale. Gli assegni di studio saranno erogati con le modalità fissate dalla giunta, sentito il comitato.

Art. 12.

Le comunità montane ed il consorzio dei comuni non montani possono istituire appositi corsi per l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rientrati dall'estero nella Regione.

La giunta regionale, sentito il comitato, determinerà per i singoli corsi, il tipo e le materie di insegnamento, la durata e il relativo finanziamento.

Art. 13.

La Regione favorisce la promozione socio-culturale anche con contributi alle spese per lo svolgimento di tali attività da parte delle associazioni e organizzazioni di emigrati.

La giunta regionale può erogare, sentito il comitato, sovvenzioni alle associazioni e organizzazioni operanti nella Regione per lo svolgimento di attività socio-culturali.

Cap. IV

INIZIATIVE PRODUTTIVE

Art. 14.

La giunta regionale può disporre, sentito il comitato i seguenti provvedimenti a favore degli emigrati singoli o associati che rientrino dall'estero dopo almeno tre anni di permanenza, e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in patria.

a) contributi in conto interessi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento di immobili ad uso abitazioni di tipo non di lusso;

b) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ammodernamento, ampliamento, adattamento, arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, purchè le opere insistano nell'ambito dei comprensori turistici;

c) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento, adattamento di immobili rustici che costituiscano pertinenze di fondo agricolo;

d) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento, adattamento di immobili destinati all'esercizio di attività artigiane e acquisto delle relative attrezzature;

e) acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attività agricola.

Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, requisito assenziale è rappresentato dalla iscrizione agli albi professionali; tale iscrizione potrà avvenire anche entro una anno dal rientro definitivo dell'emigrato.

Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)* si terrà conto dei fini produttivi e occupazionali degli investimenti e dei vincoli di destinazione previsti dalle altre leggi regionali.

Art. 15.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente la Regione, sentito il parere della consulta, stipulerà apposite convenzioni con Istituti di credito operanti nella Regione.

Nelle convenzioni con gli istituti di credito saranno indicati gli importi massimi che potranno essere concessi per i singoli mutui.

Art. 16.

I mutui relativi alla realizzazione o all'acquisto degli immobili avranno una durata non superiore ai venti anni, mentre quelli relativi all'acquisto di beni mobili non dovranno superare la durata di anni dieci.

Il tasso d'interesse a carico degli emigrati sarà quello stabilito dalle vigenti leggi statali e regionali per i singoli settori d'intervento di cui al precedente art. 14.

Art. 17.

Le domande per la concessione dei mutui, dirette alla giunta regionale, devono essere presentate presso i comuni nella cui giurisdizione si colloca l'iniziativa e vanno corredate dal progetto dell'opera, o dai preventivi di spesa per gli impianti e le attrezzature da acquistare, da una relazione tecnica e da un piano di finanziamento con l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera o dell'atto notarile di acquisto dell'immobile.

Il sindaco trasmette le domande alla Regione, con apposto il parere della giunta comunale, entro trenta giorni dalla presentazione.

Sulla concessione del mutuo delibera la giunta regionale entro termine di sessanta giorni.

Art. 18.

La giunta regionale predispone ogni anno, su proposta degli assessori competenti, sentita la consulta, il piano finanziario per gli interventi previsti dalla presente legge. Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Art. 19.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il parere della consulta, propone al consiglio regionale, l'approvazione del regolamento di attuazione, operando, se necessario, il coordinamento con altre leggi regionali.

Art. 20.

NORMA TRANSITORIA

Per le domande di contributo già presentate ai sensi della legge regionale 29/75 e 17/78 e per quelle per le quali è stata adottata delibera di « Nulla osta » per la stipula dei mutui l'ulteriore istruttoria sarà effettuata secondo la presente normativa.

Le rate dei mutui già concessi ai sensi delle suddette leggi faranno capo allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio della presente legge.

Art. 21.

Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare:

1) Cap. 6410 — Contributi per rimborsi spese viaggio, trasporto masserizie, indennità prima sistemazione, trasporto salme L. 250.000.000;

2) Cap. 6420 — Contributi in conto interessi sui mutui concessi agli emigrati per investimenti in attività produttive L. 60.000.000;

3) Cap. 6430 — Contributi per la promozione socio-culturale all'estero e sovvenzioni alle Associazioni degli emigrati L. 35.000.000;

4) Cap. 6400 — Assegni di studio ai figli degli emigrati L. 40.000.000.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli.

Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio.

Art. 22.

La presente legge abroga le leggi regionali n. 20 del 17 luglio 1973, n. 28 del 1° aprile 1975, n. 29 del 1° aprile 1975 e n. 17 dell'8 aprile 1978.

Art. 23.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 giugno 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1981, n. 14.

Norme attuative dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 23 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Provvedimento di liquidazione delle II.PP.AA.BB.

In attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella regione Basilicata:

che siano state già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza o concentrate negli stessi;

che abbiano la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione di nomina dei comuni, delle province, della Regione o altri enti pubblici salvo quelle il cui presidente sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante;

che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Le norme della presente legge non si applicano alle IPAB per le quali sia intervenuto l'espresso provvedimento di esclusione di cui all'art. 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, nonchè alle IPAB la cui attività consiste nella gestione di seminari, casa di riposo per religiosi, cappelle ed istituzioni di culto.

Art. 2.

Estinzione delle II.PP.AA.BB.

La giunta regionale, individuate le IPAB di cui all'art. 1 della presente legge, approva con deliberazione l'elenco delle IPAB da sopprimere con l'indicazione per ciascuna delle stesse del comune al quale trasferire il personale ed i beni.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al punto precedente il legale rappresentante delle IPAB può produrre ricorso motivato in opposizione alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Trascorso il termine di cui al secondo comma o divenuta esecutiva la decisione adottata dalla giunta regionale sul ricorso in opposizione, il presidente della giunta emette apposito decreto per ciascuna IPAB recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai comuni interessati.

Art. 3.

Organi liquidatori

I consigli di amministrazione delle IPAB, individuate ai sensi degli articoli 1 e 2, sono constituiti in commissioni di liquidazione e continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione.

A tal fine essi provvedono ad assicurare la continuità dei servizi e compiono le seguenti operazioni finalizzate al trasferimento dei beni e del personale al comune competente entro la data fissata dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge:

1) rilevazione della consistenza dei beni;

2) stato dei rapporti giuridici pendenti;

3) situazione del personale alle dipendenze di ciascuna istituzione;

4) chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e redazione del relativo rendiconto.

Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione o in caso di compimento delle operazioni di cui ai punti dall'1 al 4 del presente articolo la giunta regionale provvede mediante proprio commissario.

Art. 4.

Attribuzione del patrimonio delle istituzioni soppresse

I beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio delle IPAB, ivi compresi i titoli di credito e le somme di denaro, sono assegnati ai comuni dove le istituzioni medesime hanno la sede legale.

I beni ubicati in comuni diversi da quello in cui l'ente ha la sede legale sono assegnati a quest'ultimo o al comune ove sono ubicati in base a apposita indicazione della giunta regionale finalizzata a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Attribuzione del personale

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle IPAB purchè assunto nei termini e nei limiti di cui all'art. 2 del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi a norma del precedente art. 4.

Con le stesse modalità i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al comma precedente.

Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza.

Art. 6.

Gestione coordinata delle funzioni sociali

Al personale ed ai beni di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, relative alla gestione coordinata ed integrata delle funzioni sociali del comune.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

Gli organi di amministrazione delle IPAB soggette a soppressione non possono adottare, senza autorizzazione della giunta regionale deliberazioni concernenti:

assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa su parere del comune interessato al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La giunta regionale, può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 giugno 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. **15.**

Istituzione consulta regionale permanente per l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 23 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione basilicata istituisce la consulta regionale permanente per l'artigianato.

Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore al ramo, che la presiede;

b) da un funzionario provinciale per ogni istituto o azienda di credito operante in basilicata nel settore dell'artigianato;

c) da un rappresentante, per ogni provincia, delle casse rurali ed artigiane designato dalle stesse;

d) da un rappresentante del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane;

e) da un rappresentante dell'A.R.S.A.;

f) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria più rappresentative.

Fanno parte della consulta, senza diritto di voto, due funzionari regionali designati dal dipartimento alla formazione professionale e alle attività produttive. Quest'ultimo svolge le funzioni di segretariato della consulta.

Art. 2.

La consulta ha i seguenti compiti:

a) proporre alla giunta regionale tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste, utili allo sviluppo dell'artigianato;

b) esprimere parere sugli schemi e provvedimenti di legge che investono lo sviluppo dell'artigianato, nonchè quelli che hanno attinenza con la promozione sociale degli artigiani;

c) esprimere parere su tutte le questioni in materia di artigianato, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o che siano sottoposte al suo esame dall'assessorato competente;

d) formulare proposte su tutto quanto attiene la materia del credito nel settore artigiano.

Art. 3.

La consulta viene costituita con decreto del presidente della giunta regionale a seguito delle designazioni che gli uffici interessati, gli istituti o le aziende di credito, le associazioni, faranno pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La durata della consulta coincide con quella del consiglio regionale.

Art. 4.

La consulta è convocata dal suo presidente o da un suo delegato, almeno una volta al mese e quante altre volte il presidente per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di almeno dieci componenti di cui all'art. 1.

La convocazione avverrà per lettera raccomandata, almeno una settimana prima della data della seduta.

Art. 5.

Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta in misura pari a quella fissata dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 giugno 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 16.
Norme per la bruciatura delle stoppie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 23 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il territorio della regione Basilicata il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dare fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno avere luogo prima del 15 luglio e le stesse dovranno essere effettuate in condizioni atmosferiche normali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

La fissazione della data di bruciatura delle stoppie è demandata, a decorrere dal 1981, ai consigli comunali, che emaneranno apposita regolamentazione sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie locali.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 giugno 1981

VERRASTRO

(4036)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1981, n. 29.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32, è così sostituito:

«L'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6, viene così modificato:

"Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 è concesso nella misura del 60 per cento del tasso di interesse stabilito con l'Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40 per cento, che comunque non potrà essere inferiore a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1981: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1980 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano"».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 giugno 1981

QUARTA

(4094)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812050)